

“Con l’estinzione anticipata c’è la restituzione dei costi”

Importante sentenza della Corte Ue che apre ai rimborsi di una quota delle spese sostenute da chi “chiude” prima della scadenza il prestito. La Banca d’Italia conferma e i consumatori: “Ora le finanziarie ci ridiano i soldi”

Ottenuto un prestito, inizia il periodo del rimborso, i cui tempi e modalità sono stabiliti nel contratto. Ma se il debitore ha la possibilità (e la convenienza) di estinguere anticipatamente può farlo, rimborsando all’istituto finanziatore il capitale residuo, gli interessi maturati al momento dell’estinzione e ogni altra somma ancora dovuta, risparmiando invece gli interessi relativi alle rate residue, non ancora maturati.

Per questo, in linea generale l’estinzione anticipata è conveniente se il prestito è solo all’inizio e il debitore ha davanti a sé una mole non indifferente di interessi da pagare. Al contrario, con un finanziamento prossimo alla scadenza (quando gran parte del debito è stato già saldato), l’estinzione anticipata potrebbe essere addirittura svantaggiosa, anche perché alcuni contratti prevedono delle penali (che hanno comunque dei limiti di legge).

Comunque, se si decide per l’estinzione del contratto prima della scadenza, è bene sapere che il debitore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.

La pronuncia europea

Su questo punto, una recente sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea ha posto un principio che va decisamente in favore dei consumatori. Vediamo perché.

In Italia, per capire quali sono i costi rimborsabili, Banca d’Italia e Abf, l’Arbitro bancario e finanziario, distinguono tra costi up front, cioè costi una tantum, non ripetibili, collegati ad attività che si sono concluse con la stipula del

contratto (come, ad esempio, le spese istruttorie) e costi recurring, che sono invece i costi che si “spalmano” nel tempo, per tutta la durata del finanziamento perché riguardano servizi e attività che maturano nel corso del rapporto (ad esempio gli interessi sulla somma erogata). Secondo la nostra regolamentazione, solo i costi recurring vanno restituiti al cliente in caso di estinzione anticipata del prestito.


L’azione contro 9 istituti

La sentenza europea (C-383/18 dell’11 settembre 2019) invece dice altro, e precisamente che il consumatore ha diritto alla riduzione del costo totale del credito in relazione a “tutti” i costi posti a carico del consumatore. Insomma, non c’è distinzione tra costi up front e recurring, anche perché - recita la sentenza - “limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati

alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto”.

Alla luce della decisione della Corte di giustizia europea dello scorso settembre, l’associazione Movimento consumatori si è mossa subito inviando una diffida a 9 operatori finanziari chiedendo di rispettare quanto stabilito dalla Corte. Destinatari della diffida sono Compass Banca, Fidelity, Findomestic Banca, Prestitalia, Agos Ducato, Credem, Futuro, Pitagora, Santander Consumer Bank: a tutti questi operatori finan-

Compass, Fidelity, Findomestic, Prestitalia, Agos, Credem, Futuro, Pitagora e Santander sono state diffidate



ziari, tra i più importanti del mercato, l'associazione presieduta da Alessandro Mostaccio ha chiesto di modificare le clausole dei contratti di credito ai consumatori, in conformità ai principi sanciti dai giudici europei. "Sono trascorsi già tre mesi e non è cambiato nulla", ci spiega l'avvocato Paolo Fiorio del Movimento consumatori. "Dal nostro monitoraggio risulta che le imprese che abbiamo diffidato continuano ad applicare le clausole relative all'estinzione anticipata in maniera non conforme a quanto dettato dai giudici europei. Se andranno avanti ignorando la sentenza, agiremo per una inibitoria collettiva. Allo stesso modo ci aspettiamo, e solleciteremo, che Banca d'Italia modifichi la sua regolamentazione in modo conforme alla sentenza europea". E banca d'Italia ha risposto lo scorso 4 dicembre, dando ragione al Movimento Consumatori e inviando una nota agli operatori. E ha ribadito che in caso di estinzione anticipata si ha diritto a una parte dei costi sostenuti.

D'altro canto, non è solo una questione di vedersi rimborsare qualche euro in più: "Eliminando ogni differenza tra tipo di costi (up front e recurring) - conclude Fiorio - la sentenza tutela la confrontabilità stessa delle offerte sul mercato, e dunque la corretta concorrenza tra le imprese. Infatti, per un consumatore è diffi-

cile capire il costo di un finanziamento in caso di estinzione anticipata, perché il rimborso che ottiene dipende da come l'impresa ha spalmato (o no) i suoi costi. Dunque, affinché il Taeg sia veramente l'elemento di confronto principe tra le diverse offerte, occorre che racchiuda tutti i costi del prestito, per tutta la sua durata, senza che l'eventuale estinzione anticipata cambi le carte in tavola".

L'associazione ha predisposto un numero dedicato per questi casi: 011-5611414.

Le penali da pagare

La penale per l'estinzione anticipata di un prestito ammonta all'1% dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, e allo 0,5% se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. L'indennizzo non può comunque superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto. Nessuna penale è dovuta se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10mila euro.